

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**OGGETTO:** Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2015. Definizione dei criteri per l'anno 2016.

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “*Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*”;
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”*”;

VISTO l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare il comma 88, il quale prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2015 n. 723, con la quale si conferisce l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed, in particolare, l'articolo 57, comma 3, che garantisce le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*" ed, in particolare, l'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio nazionale;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTA la Legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 (*legge di stabilità regionale 2016*);

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00177 dell'11 maggio 2015, recante: "*Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l'anno 2015*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00193 del 19 maggio 2015, recante: "*Rettifica per mero errore materiale del Decreto del Commissario ad Acta U00177 del 11 maggio 2015, recante: "Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e*

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l'anno 2015”;*

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2015 l'erogazione del contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, non estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, non può essere concesso neanche ai soggetti che a giudizio del medico della ASL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire:

- che, per l'anno 2016, la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- che, per l'anno 2016, gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il termine del 30.04.2016, fatta salva la possibilità per l'azienda sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;
- che agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;

**PRESO ATTO** che per l'anno 2016 gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2016 la presentazione da parte degli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso di un'autocertificazione, da presentare presso la competente azienda sanitaria, con la quale si attesti di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza nell'anno 2015;

**DECRETA**

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di confermare per l'anno 2015 il contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'allegato 1 dei DCA 177/2015 e 193/2015, non estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

decreto concessivo di pensione privilegiata, non può essere concesso neanche ai soggetti che a giudizio del medico della ASL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

2. di individuare, per l'anno 2016, gli aventi diritto al rimborso sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale: uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

27 MAG. 2016

Roma, li .....

Nicola Zingaretti



ALLEGATO 1

CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, siano:

- percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra;
- percettori di pensione vitalizia per causa di servizio;
- utenti, percettori di pensione vitalizia, equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra;

e che, alternativamente:

- 1) risultino invalidi pensionati portatori di patologia tubercolare di entità tale da aver determinato da sola l'iscrizione alla prima alla quinta categoria;
- 2) invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra, per causa di servizio, o equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra portatori di affezioni respiratorie di entità tale da avere determinato, da sole, l'iscrizione alla prima o alla seconda categoria;
- 3) risultino invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Tra tali soggetti possono rientrare anche gli invalidi ciechi, amputati, mentali, per i quali, in sede di accertamento sanitario presso le Asl, venga riconosciuta tale necessità terapeutica.

9